



Provincia autonoma di Trento

Carta di sintesi della pericolosità

**Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie o basse e le aree con altri tipi di penalità
(Allegato C)**

Piano urbanistico provinciale, norme di attuazione (allegato B della l.p. n. 5 del 2008),
articoli 14, comma 3, articolo 18, comma 2

Legge provinciale per il governo del territorio l.p. n. 15 del 2015, articolo 22

Nuovo testo coordinato
approvato con delib. G.P. n. 1361 del 12 settembre 2025

Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie o basse e le aree con altri tipi di penalità della Carta di Sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 14 delle norme di attuazione del PUP

La gestione del pericolo connesso ai fenomeni naturali di tipo geologico e idrogeologico rappresenta uno dei temi di maggiore rilievo della pianificazione territoriale provinciale che, a partire dal Piano urbanistico provinciale (PUP) approvato con l.p. n. 26 del 1987, ha provveduto a sviluppare, approfondire e regolamentare coerentemente l'uso del territorio. Gli studi, condotti nel corso della attuazione del PUP, hanno portato alla elaborazione della Carta di sintesi geologica provinciale, prevista dalla Variante 2000 al PUP (l.p. 7 agosto 2003, n. 7) e approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2813 del 23 ottobre 2003, quale strumento per la disciplina del pericolo idrogeologico, periodicamente aggiornata, sulla base delle verifiche e degli studi effettuati dall'Amministrazione provinciale nella gestione del territorio.

L'entrata in vigore, in data 8 giugno 2006, del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), reso esecutivo con d.P.R. del 15 febbraio 2006, ha completato il quadro di riferimento. Il PGUAP tiene luogo dei piani di bacino di rilievo nazionale previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 e di qualsiasi altro piano stralcio degli stessi, ivi compresi quelli prescritti da leggi speciali dello Stato. Peraltro, le disposizioni approvate dalla Giunta provinciale per l'aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del PGUAP (deliberazione n. 1984 del 22 settembre 2006) e per l'applicazione degli articoli 16, 17, 19, 21, 29 e 32 delle norme di attuazione del PGUAP (deliberazione della Giunta provinciale n. 1387 di data 30 maggio 2008 come da ultimo modificata con deliberazione n. 2078 del 20 novembre 2015) hanno definito sotto il profilo metodologico e organizzativo le modalità per la valutazione preventiva del rischio idrogeologico e per l'approvazione degli studi di compatibilità previsti dal Piano generale.

Rispetto ai distinti strumenti vigenti di disciplina del pericolo e del rischio, il nuovo Piano urbanistico provinciale, approvato con l.p. 27 maggio 2008, n. 5, ha introdotto la Carta di sintesi della pericolosità, quale strumento di unificazione e armonizzazione delle diverse discipline tecniche volte alla classificazione dell'instabilità del territorio, mirando a fornire un quadro di riferimento organico per le attività di pianificazione urbanistica rispetto al tema del pericolo idrogeologico. L'articolo 22, comma 2 della legge provinciale per il governo del territorio (l.p. n. 15/2015) – a conferma del previgente articolo 14 della legge urbanistica provinciale 2008 - prevede espressamente che, con l'entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosità cessano di applicarsi le disposizioni della Carta di sintesi geologica e del PGUAP in materia di uso del suolo, posto che la disciplina della nuova Carta soddisfa i requisiti e i principi stabiliti, sotto il profilo urbanistico, dal capo IV - Aree a rischio idrogeologico delle norme del PGUAP.

La Giunta provinciale provvede all'approvazione della Carta di sintesi della pericolosità sulla base delle carte della pericolosità, di cui all'articolo n. 10 della l.p. 1 luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento", riferite alle diverse tipologie di fenomeni.

Il lavoro di elaborazione delle carte della pericolosità è stato avviato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 2759 del 22 dicembre 2006 di approvazione delle "Disposizioni tecniche e organizzative per la redazione e l'aggiornamento delle carte della pericolosità", modificata sulla base dei contenuti dettati dall'articolo 10 sopra richiamato e, da ultimo, rivista con deliberazione della Giunta provinciale n. 1306 del 4 settembre 2020 avente a oggetto "Criteri e metodologia per la redazione e l'aggiornamento delle carte della pericolosità". Con tale deliberazione la Provincia ha definito i criteri per la rappresentazione unificata e coerente, sull'intero territorio provinciale, dei

principali fenomeni che possono prevedibilmente ripercuotersi in maniera negativa sulle diverse attività umane, condizionando di fatto l'uso del territorio e le relative attività di pianificazione e in particolare, ha fissato i criteri per perimetrare e classificare i fenomeni attesi con gradi di pericolosità differenziati in funzione dei livelli di intensità e di probabilità degli eventi nelle diverse aree in cui possono manifestarsi.

Sulla base della classificazione della pericolosità dei fenomeni geologici, idrologici e nivologici o forestali, derivante dalla combinazione dei fattori di pericolo e condotta nelle carte della pericolosità previste dalla legge in materia di protezione civile, la Carta di sintesi della pericolosità individua le aree con diversi gradi di penalità (elevata, media, bassa e altri tipi di penalità), dettandone la relativa disciplina urbanistica attraverso gli articoli 15-16-17-18 delle norme del PUP.

La trasposizione delle classi di pericolosità nei diversi gradi di penalità è condotta sulla base dei criteri definiti da ultimo con la deliberazione n. 1738 del 29 settembre 2023 della Giunta provinciale avente a oggetto "Disposizioni tecniche per la redazione della 'Carta di sintesi delle pericolosità' in attuazione di quanto disposto dall'articolo 14 della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 'Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale'".

L'articolo 14, comma 3 delle norme di attuazione del PUP stabilisce che "la Giunta provinciale, con apposito provvedimento, può fornire indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie e basse", oggetto del presente documento. Questa deliberazione detta anche gli interventi ammessi nelle aree con penalità elevate per incendi boschivi, definendo gli specifici criteri di protezione e prevenzione dal pericolo di incendio boschivo previsti dall'articolo 15, comma 3, lett. d) e la disciplina d'uso delle aree con altri tipi di penalità, prevista dall'articolo 18, comma 2, delle norme del PUP.

Carta di sintesi della pericolosità – Indicazioni e precisazioni

Ai sensi degli articoli 14, comma 3 e 18, comma 2 delle norme di attuazione del PUP il presente documento fornisce le indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie o basse e le aree con altri tipi di penalità della Carta di sintesi della pericolosità.

1 Contenuti e base cartografica della Carta di sintesi della pericolosità

L'articolo 14, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo Piano urbanistico provinciale stabilisce che la carta di sintesi della pericolosità, disciplinata dalla legge urbanistica, è approvata dalla Giunta provinciale tenuto conto delle carte della pericolosità previste dalla vigente normativa in materia di protezione civile e di servizi antincendi ed è soggetta ad aggiornamenti periodici. A tal riguardo essa individua in particolare:

- a) le aree con penalità elevate (in breve aree P4);
- b) le aree con penalità medie (in breve aree P3);
- c) le aree con penalità basse (in breve aree P2);
- d) le aree con altri tipi di penalità.

La Carta di sintesi della pericolosità rappresenta per le diverse aree la penalità più gravosa che risulta dalla sovrapposizione delle penalità determinate dai vari fenomeni.

La base cartografica per la contestualizzazione della Carta di sintesi della pericolosità è la Carta tecnica provinciale in vigore.

2 Effetti urbanistici della disciplina della Carta di sintesi della pericolosità

L'articolo 22, comma 2 della legge provinciale per il governo del territorio (l.p. n. 15 del 2015) stabilisce che, con l'entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosità cessano di applicarsi le disposizioni del PGUAP in materia di uso del suolo, posto che la disciplina della nuova Carta soddisfa i requisiti e i principi stabiliti, sotto il profilo urbanistico, dal capo IV - Aree a rischio idrogeologico delle norme del PGUAP.

Il comma 3 del medesimo articolo 22 stabilisce che **“le disposizioni contenute nella carta di sintesi della pericolosità e nei suoi aggiornamenti prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati”**: con l'entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosità o dei relativi stralci territoriali si applica la disciplina di uso del suolo stabilita dal capo IV delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale e dai provvedimenti da esso richiamati, compreso il presente provvedimento di indicazioni e precisazioni. Dalla data di entrata in vigore della Carta è quindi sostituita ogni corrispondente disposizione tecnica cartografica e normativa eventualmente contenuta negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.

Come disposto dall'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15 del 2015 il grado di penalità evidenziato dalla Carta di sintesi della pericolosità è riportato nei certificati di destinazione urbanistica.

Va rimarcato quanto chiarito con il comma 1 bis del medesimo articolo 22: la Carta valuta i fattori relativi ai pericoli idrogeologici, sismici, valanghivi e di incendio boschivo con riguardo all'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, tenendo conto in particolare del fatto che “il territorio provinciale, per le sue caratteristiche naturali presenta un **fondo naturale di pericoli**

tipici dell'ambiente alpino con i quali è necessario convivere nello svolgimento delle attività, diverse da quelle di trasformazione urbanistica ed edilizia, che sul territorio vengono svolte."

3 Indicazioni e precisazioni generali

Nell'attuazione della disciplina della Carta di sintesi della pericolosità valgono le seguenti indicazioni e precisazioni generali:

1. la Carta di sintesi della pericolosità rappresenta la combinazione tra più tipologie di fenomeni e relative classi di penalità; la relazione o lo studio di compatibilità devono quindi analizzare, con riferimento all'area di intervento, il fenomeno con penalità più elevata e le altre tipologie di fenomeni presenti in ragione delle relative classi di penalità, per definire gli interventi ammissibili;
2. i professionisti incaricati della relazione o dello studio di compatibilità di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale, assicurano, sotto la propria responsabilità la correttezza dei relativi contenuti secondo le modalità definite dall'articolo 15, comma 2 della l.p. n. 15 del 2015. **Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo sono asseverati gli studi o le relazioni necessari per la realizzazione di interventi in aree con penalità della Carta di sintesi della pericolosità, quando le disposizioni provinciali non subordinano gli interventi all'autorizzazione provinciale.** Una volta acquisiti gli eventuali atti di assenso richiesti per profili diversi da quelli della Carta di sintesi della pericolosità, la relazione o studio di compatibilità sono corredati dal modulo di asseverazione di cui all'Allegato C1) delle presenti "Indicazioni e precisazioni"; la relazione o lo studio di compatibilità, integrati del modello di asseverazione, sono allegati alla comunicazione, alla richiesta o presentazione del titolo edilizio e depositata presso il Comune;
3. le relazioni o gli studi di compatibilità sono allegati quali parti integranti e sostanziali dei piani urbanistici o dei progetti edilizi;
4. le relazioni o gli studi di compatibilità, allegati quali parti integranti e sostanziali dei piani urbanistici o dei progetti edilizi, sono consegnati anche in formato digitale; la sola consegna digitale è ammessa quando il comune è dotato degli strumenti informatici necessari per garantire lo scambio di comunicazioni con i cittadini, relativamente alla gestione delle pratiche edilizie, in via telematica;
5. l'asseverazione non è richiesta nel caso di interventi pubblici accompagnati da studi o relazioni di compatibilità redatti direttamente dalle strutture provinciali competenti;
6. secondo le modalità definite dall'articolo 15, comma 3 della l.p. n. 15 del 2015, il progetto edilizio è corredato dalla dichiarazione del progettista che attesta la conformità del progetto alle prescrizioni o misure dettate dalla relazione o dallo studio di compatibilità, ad esso allegato. Questa dichiarazione, effettuata secondo il modello (Allegato C2) allegato alle presenti "Indicazioni e precisazioni" è allegata alla comunicazione, alla richiesta o presentazione del titolo edilizio e depositata presso il Comune;
7. il libretto del fabbricato di cui all'articolo 76 della l.p. n. 15 del 2015, riporta gli estremi della comunicazione o del titolo edilizio corredato dalla relazione o dallo studio di compatibilità;
8. come indicato al capitolo 8 del documento di "Criteri e metodologia per la redazione e l'aggiornamento delle carte della pericolosità", i progetti di nuove opere di difesa o di

prevenzione devono analizzare l'azione di mitigazione delle stesse; la sintesi e le conclusioni dell'analisi, assieme ai dati di eventuali modelli matematici utilizzati a supporto, vanno riportate in una specifica relazione da trasmettere, in formato digitale, alle strutture competenti per lo svolgimento delle attività tecniche di aggiornamento delle carte della pericolosità;

9. gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica sia pubblici che privati, indipendentemente dal grado di penalità e dalle disposizioni normative di seguito riportate sono progettati e realizzati nel rispetto delle norme antisismiche e di quelle della sicurezza, attenendosi in particolare ai principi di progettazione, documentazione richiesta con specifico riferimento alla relazione geologica e ai criteri di sicurezza forniti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018) e loro successive modificazioni. La relazione geologica è allegata al progetto oggetto del titolo edilizio.

4 Indicazioni e precisazioni applicative del capo IV delle norme di attuazione del PUP

Queste disposizioni non si applicano agli interventi elencati al successivo punto 5 "Interventi esclusi dall'applicazione del capo IV delle norme di attuazione del PUP".

Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale (PUP) Capo IV – Carta di sintesi della pericolosità	Indicazioni e precisazioni applicative delle norme del PUP
	Ai fini dell'applicazione del Capo IV delle norme di attuazione del PUP: - per trasformazione urbanistica s'intende la modifica delle destinazioni d'uso del suolo mediante l'adozione di piani regolatori generali o loro varianti, di piani attuativi con effetto di variante al PRG, di autorizzazione di progetti in deroga; - per trasformazione edilizia si intende qualsiasi intervento di nuova costruzione edilizia o di recupero di manufatti edilizi esistenti, fatta eccezione per la manutenzione ordinaria e per la manutenzione straordinaria che non comporti cambio di destinazione d'uso o aumento delle unità immobiliari o modifica delle parti strutturali; - per edificio si intende qualsiasi manufatto che origina un volume edilizio o una superficie coperta, ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale per il governo del territorio; - per edificio esistente: qualsiasi edificio esistente alla data di entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosità o degli eventuali suoi aggiornamenti relativi alla zona territoriale di interesse; - per volume si intende il volume urbanistico, come definito dall'articolo 3 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale; - nelle sole aree con penalità elevate per fenomeni di esondazione e per fenomeni franosi, con esclusione dei crolli rocciosi, per volume si intende il volume edilizio, come definito dall'articolo 3 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale (<i>Nota: quando si fa riferimento al volume edilizio, di cui all'articolo 3 lettera 'o' del regolamento urbanistico-edilizio provinciale, allo stesso possono essere applicati gli scomputi definiti nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2091 del 3 dicembre 2021 - o</i>

	<i>successive modifiche - relativa a "Aggiornamento delle premialità e degli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, ...)"</i>; - per carico antropico si intende la misura della presenza umana in una determinata area, o immobile, o esposta a una determinata situazione; detta misura è data convenzionalmente dal numero di persone potenzialmente presenti e dalla durata presunta della loro permanenza in relazione alla funzione svolta. La pericolosità di un fenomeno in ragione del carico antropico a cui è esposto determina il rischio dell'area corrispondente.
Articolo 14	
Ambiti fluviali di interesse idraulico	(In breve Aree AFI)
	Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia negli ambiti fluviali idraulici sono subordinati a una relazione tecnica e sottoposti all'autorizzazione della struttura provinciale competente, nel rispetto delle seguenti condizioni, fissate dalle norme del PGUAP: a) non si riduca apprezzabilmente la capacità di invaso complessiva dell'ambito o si prevedano interventi idraulicamente compensativi, fermo restando l'assenso della competente autorità idraulica; b) non si determini l'incremento delle condizioni di rischio idrogeologico; c) non si determini l'aggravamento delle condizioni di pericolo nei terreni posti a valle, anche al di fuori del territorio provinciale; d) non si precluda la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di pericolo. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina degli "Ambiti fluviali idraulici", sono esclusi dall'applicazione delle presenti disposizioni, gli interventi che interessano le aree specificamente destinate all'insediamento di cui all'articolo 3, comma 1, lett. n) della l.p. n. 15/2015 o che comportano una nuova occupazione di suolo per un volume inferiore o uguale a 100 metri cubi. In sede di rilascio dell'autorizzazione provinciale, se prevista ai sensi del Capo IV delle norme di attuazione del PUP, è acquisita anche l'autorizzazione della struttura provinciale di merito riguardo all'ammissibilità dell'intervento con l'ambito fluviale di interesse idraulico.
Articolo 15	
Aree con penalità elevate	(In breve Aree P4)
2. Nelle aree con penalità elevate è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve le opere di difesa e prevenzione volte alla riduzione o all'eliminazione del pericolo.	Trasformazione urbanistica ed edilizia. L'articolo 15, comma 2 vieta, nelle aree con penalità elevate, "ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve le opere di difesa e prevenzione volte alla riduzione o all'eliminazione del pericolo" e gli interventi di cui al successivo comma 3, subordinatamente alle condizioni ivi espresse. Per trasformazione urbanistica e trasformazione edilizia si rinvia a quanto precisato per l'applicazione del Capo IV.

3. In deroga al comma 2 e a condizione che un apposito studio di compatibilità allegato al progetto analizzi dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisca gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi e quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni, possono essere realizzati, previa autorizzazione della Provincia:	In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2 e dalle disposizioni di cui sopra, l'adozione di nuove previsioni urbanistiche, l'autorizzazione in deroga di opere pubbliche o di interesse pubblico e la realizzazione degli interventi già previsti dai piani regolatori generali vigenti, riguardanti aree con penalità elevata, sono ammissibili solo se relative agli interventi elencati nell'articolo 15, comma 3 delle norme di attuazione del PUP e subordinatamente allo studio di compatibilità.
a) le opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica che non risultano delocalizzabili e non contribuiscono a incrementare il carico insediativo esposto a pericolo;	Opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica. Per "opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica" di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a) e all'articolo 16, comma 3, lettera b) delle norme di attuazione del PUP si intendono quelle strumentali alla prestazione di servizi pubblici essenziali, come definite dall'articolo 3, comma 1, lett. z) della l.p. n. 15/2015 e specificate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Queste opere sono ammesse se non delocalizzabili e se non contribuiscono a incrementare il carico insediativo esposto a pericolo, comportando la presenza stabile di persone. La realizzazione di queste opere è inoltre subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 15, comma 3 delle norme del PUP e sempreché la loro realizzazione non sia esclusa in aree con penalità elevate da altre norme di settore. In ogni caso per i fini della Carta di sintesi della pericolosità non sono ammesse in area con penalità elevata per crolli rocciosi le seguenti opere: - gli spazi di sosta e ristoro a servizio delle piste ciclabili, - i parcheggi pubblici e le aree a sosta camper, - gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, - gli spazi di verde attrezzato. Gli impianti funiviari e le piste da sci sono ammessi con la specificazione di cui all'articolo 15, comma 3, lettera c) per le aree con penalità elevate per eventi valanghivi. Altre opere ammesse in aree P4 Rientrano tra gli interventi a cui si applica la disciplina prevista dalla lettera a) comma 3 dell'art. 15 le opere assimilabili alle opere di infrastrutturazione non delocalizzabili a servizio anche di singoli fondi e/o edifici esistenti (a titolo di esempio: accessi, serbatoi interrati di qualsiasi materiale, forma e volumetria destinati alla raccolta dell'acqua piovana e/o potabile - ad eccezione di quelli in area di frana - e relativi collegamenti agli edifici o strutture serviti...). Tali opere, comprese le opere di urbanizzazione primaria, - se non presentano autonomia funzionale rispetto al progetto assentito con specifico titolo

	edilizio - sono valutate nell'ambito dello studio di compatibilità relativo al medesimo progetto edilizio.
<i>b) le attività estrattive, le bonifiche agrarie e gli interventi di rimodellazione dei terreni quando queste attività migliorano le condizioni di sicurezza delle persone e dei beni e, più in generale, della stabilità dei suoli;</i>	Le attività estrattive sono quelle ammesse nelle aree individuate dal Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali. Nelle aree estrattive ricadenti in area a penalità elevata non è, di norma, consentita attività di discarica e di lavorazione. Si precisa che le valutazioni effettuate ai sensi del Capo IV delle NdA del PUP si riferiscono all'autorizzazione relativa alla fase finale di progetto e non riguardano la fase di esercizio/escavazione della cava che è normata dalla legge di settore. Le bonifiche agrarie e gli interventi di rimodellazione del terreno sono soggette ad autorizzazione provinciale in materia di CSP quando interessano almeno 5000 metri quadrati di aree con penalità elevata e/o media; negli altri casi resta ferma la necessità di allegare al progetto lo studio di compatibilità asseverato da un tecnico abilitato. Sono invece esenti dai suddetti adempimenti le bonifiche rientranti nell'attività edilizia libera (capitolo 5 lettera b). Per le sole aree con penalità elevata, lo studio di compatibilità dimostra che questi interventi migliorano le condizioni di sicurezza delle persone e dei beni e, più in generale, della stabilità dei suoli.
<i>c) nelle sole aree con penalità elevate per eventi valanghivi, gli interventi conformi alla disciplina concernente la difesa dal pericolo di valanghe prevista dalle norme provinciali in materia di piste da sci e relativi impianti, nonché quelli aventi funzionalità a carattere stagionale;</i>	Aree con penalità elevate per eventi valanghivi. Nelle aree a penalità elevata per soli eventi valanghivi è ammessa la realizzazione di interventi di cui alle norme in materia di piste da sci e relativi impianti previo idoneo piano di gestione del rischio valanghivo - compresa perizia nivologica - atto a tutelare l'incolumità delle persone. Gli interventi aventi funzionalità a carattere stagionale sono ammessi nei periodi non invernali se, per assenza o scarsità di innevamento, non si possono manifestare valanghe nell'area interessata, e subordinatamente al recepimento di tale condizione in sede di rilascio o presentazione del titolo edilizio. Nel caso di edifici ricompresi nelle aree a penalità elevata per soli eventi valanghivi, l'utilizzo a fini abitativi non permanenti è ammesso nei periodi non invernali se, per assenza o scarsità di innevamento, non si possono manifestare valanghe nell'area interessata, e subordinatamente al recepimento di tale condizione in sede di rilascio o presentazione del titolo edilizio.
<i>d) nelle sole aree con penalità elevate per incendi boschivi, gli interventi conformi agli specifici criteri di protezione e prevenzione dal pericolo di incendio boschivo stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale;</i>	Aree con penalità elevate per incendi boschivi. Le disposizioni che seguono costituiscono "i criteri di protezione e prevenzione" previsti dell'art. 15, comma 3, lettera d) e trovano applicazione anche nei casi in cui la penalità elevata di incendio boschivo convive con quelle dovute ad altri fenomeni. Nelle aree con penalità elevata per incendi boschivi è ammissibile qualsiasi tipo di intervento supportato da uno studio di compatibilità per il quale abbiano esito positivo le valutazioni svolte dall'amministrazione competente sui seguenti aspetti:

	- non aggravamento del pericolo di innesco o propagazione degli incendi, sulla base delle specifiche caratteristiche orografiche e forestali dei luoghi, del loro regime eolico e delle modificazioni che l'intervento può produrre al riguardo; - disponibilità e dislocazione di risorse naturali o artificiali che agevolino le operazioni di spegnimento eventualmente necessarie; - eventuale necessità di accorgimenti, dispositivi o presidi che riducano la probabilità di innesco d'incendio durante e dopo la realizzazione dell'intervento; - eventuale necessità di fasce di rispetto interne o perimetrali prive di vegetazione arbustiva e di altri elementi facilmente infiammabili; - eventuale necessità di ridurre la densità della vegetazione arborea o di modificarne la composizione; - eventuale necessità di un idoneo piano di gestione del rischio che indichi, in caso di rischio particolarmente rilevante, le modalità esecutive e quelle di esercizio delle opere.
e) gli interventi sotterranei o aerei che non risultano esposti ai pericoli presenti in superficie e che non possono influire negativamente su di essi.	
4. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale che ricadono in aree con penalità elevate possono formare oggetto di interventi di ristrutturazione ai sensi della legge urbanistica, senza aumento di volume, se sono adottati accorgimenti costruttivi o di utilizzazione degli edifici sulla base di una specifica relazione tecnica che dimostri la loro idoneità a ridurre la vulnerabilità delle persone e dei beni, fatto salvo quanto previsto dalle lettere c) e d) del comma 3. Gli stessi edifici possono essere demoliti e ricostruiti, anche su diverso sedime, se la relazione tecnica dimostra che l'intervento consente di ridurre significativamente il grado di esposizione al pericolo o di realizzare opere di difesa e prevenzione,	Interventi sugli edifici e sulle costruzioni esistenti. Gli edifici e le costruzioni esistenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni del PUP relative alla Carta di sintesi della pericolosità, che ricadono nelle aree con penalità elevate possono formare oggetto di interventi di recupero ai sensi della legge urbanistica, <u>senza aumento di volume</u>, fatto salvo quanto indicato alla lettera d) del comma 3 dell'art. 15 se sono adottati accorgimenti costruttivi o di utilizzazione degli edifici sulla base di una specifica relazione tecnica che dimostri la loro idoneità a ridurre la vulnerabilità e il rischio per le persone e i beni. La relazione, prevista dall'articolo 15, comma 4 per gli interventi sugli edifici esistenti, è asseverata dal tecnico incaricato e allegata al progetto oggetto del titolo edilizio, secondo le modalità di cui al capitolo 3 del presente documento, al fine del deposito presso il Comune. Negli edifici che ricadono nelle aree con penalità elevate, sono vietati gli aumenti di unità immobiliari. La demolizione e ricostruzione su diverso sedime di edifici esistenti in aree con penalità P4 è ammessa, nei limiti dell'intervento di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 77 della l.p. n. 15/2015 - oppure nell'ambito di una variante al PRG che localizzi l'intervento di ricostruzione; in entrambi i casi l'intervento edilizio o la previsione urbanistica sono ammessi se la relazione tecnica dimostra che l'intervento consente di ridurre significativamente il grado di esposizione al pericolo o di realizzare opere di difesa o prevenzione. Il progetto edilizio e la relazione tecnica sono presentati alla Provincia per acquisire la preventiva autorizzazione delle strutture provinciali competenti, se l'intervento rileva ai sensi dell'articolo 58, comma 3 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale, comportando la demolizione e ricostruzione di più del 50 per cento dell'altezza delle murature perimetrali.

<i>previa autorizzazione della Provincia.</i>	Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, comma 4 sono consentiti cambi di destinazione d'uso degli edifici esistenti, o parti di essi, che non comportano l'aumento del carico antropico esposto al pericolo o consentono l'utilizzo dell'edificio per funzioni diverse da quelle originarie ma comunque compatibili con il livello di pericolo esistente per quel determinato manufatto. E' ammesso il cambio di destinazione d'uso di porzioni di edifici, o loro pertinenze, già prevalentemente destinati a funzioni insediative (es. residenziali, ricettive, produttive, terziarie, commerciali, servizi), se non determinano la creazione di nuove unità immobiliari e se le nuove funzioni corrispondono a quelle prevalenti nell'edificio, non determinando un aumento dell'esposizione al pericolo delle persone e dei beni. La compatibilità del cambio di destinazione d'uso va attestata dal professionista incaricato nella relazione tecnica, facendo riferimento anche agli accorgimenti costruttivi di carattere localizzativo e/o strutturale o di utilizzazione degli edifici idonei a ridurre il rischio per le persone e i beni. Nel caso di recupero di edifici ricompresi nel patrimonio edilizio montano non è ammesso il cambio d'uso a fini residenziali anche se non permanente. È fatta eccezione per gli edifici ricompresi nelle aree a penalità elevata per soli eventi valanghivi, per cui si rinvia a quanto sopra specificato in corrispondenza dell'articolo 15, comma 3, lettera c) e nelle aree a penalità elevata per la sola pericolosità da incendi per cui si rinvia a quanto sopra specificato in corrispondenza dell'articolo 15, comma 3, lettera d). Negli interventi di recupero degli edifici esistenti è ammessa la realizzazione dei volumi tecnici, come definiti dall'articolo 3 della l.p. n. 15/2015. Sono altresì volumi tecnici le cabine elettriche, le cabine di pompaggio di acquedotti o impianti fognari, quelle di decompressione di gasdotti, quelle degli impianti di depurazione delle acque di scarico e degli aeriformi in emissione anche degli stabilimenti industriali, i silos e in genere tutte le strutture simili necessarie al funzionamento delle reti tecnologiche o dei pubblici servizi, (comprese le fosse Imhoff di tutte le dimensioni se in assenza di penalità elevata da frana e le fosse Imhoff fino ad un massimo di 1 mc in presenza di penalità elevata da frana). Spetta in ogni caso alla relazione tecnica dimostrare l'idoneità degli interventi previsti, in ragione delle diverse tipologie di pericolo, al fine di ridurre il rischio per le persone e i beni.
Articolo 16	
Aree con penalità medie	(In breve Aree P3)
<i>2. Nelle aree con penalità medie è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve le opere di difesa e prevenzione volte alla riduzione o all'eliminazione del pericolo.</i>	

3. In deroga al comma 2 e a condizione che un apposito studio di compatibilità allegato al progetto analizzi dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisca gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi e quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni, possono essere realizzati:	Lo studio di compatibilità contiene l'analisi dettagliata delle condizioni di pericolosità a cui risultano esposti gli interventi di cui si propone la realizzazione.
a) gli interventi ammessi ai sensi del comma 3 dell'articolo 15;	Lo studio di compatibilità, previsto dall'articolo 16, comma 3, per questi interventi, è asseverato dal tecnico incaricato, secondo le modalità di cui al capitolo 3 del presente documento e allegato al progetto oggetto di comunicazione o titolo edilizio, al fine del deposito presso il Comune.
b) le opere di infrastrutturazione e le bonifiche agrarie, previa autorizzazione della Provincia;	Per tali interventi si richiamano le precisazioni relative all'articolo 15, comma 3, lett. a) e b) relativamente alle bonifiche agrarie. Sono consentite le opere di infrastrutturazione non ammesse in aree a penalità elevate per crolli rocciosi ex articolo 15 comma 3 lettera a). Sono escluse dall'autorizzazione in area con penalità medie le "altre opere ammesse in aree P4" elencate nelle precisazioni relative all'articolo 15, comma 3 lettera a) che devono essere supportate da uno studio di compatibilità asseverato.
c) gli interventi ammessi ai sensi del comma 4 dell'articolo 15, con possibilità di ampliamento, per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale, non superiore al dieci per cento del volume esistente;	Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 comma 3 lettera d).
d) gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia,	Sono disciplinati dal comma 3, lett. d) gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia già ammessi dai PRG vigenti: al momento del rilascio del titolo edilizio. Gli interventi sono subordinati al raggiungimento della

<i>diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) e già previsti dai vigenti piani regolatori generali alla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale, purché siano realizzate apposite opere difensive che consentano il declassamento della pericolosità o siano adottate, in relazione ai fenomeni attesi, adeguate misure di sicurezza afferenti l'utilizzazione degli immobili in relazione ai fenomeni attesi. Queste opere o misure devono essere realizzate prima dell'inizio dei lavori; se ciò non risulta tecnicamente possibile è ammessa la loro realizzazione prima della fine dei lavori o del collaudo, sulla base di un programma temporale e finanziario da riportare nello studio di compatibilità.</i>	compatibilità, ovvero al raggiungimento di un'adeguata riduzione del rischio, tramite una o più delle azioni descritte al capitolo 6 del presente allegato c) comprendenti anche la realizzazione di opere difensive specifiche e/o l'adozione di misure di sicurezza. Le misure di sicurezza/mitigazione devono consentire il declassamento, inteso come riduzione del rischio nell'area oggetto di intervento (cfr. capitolo 6 del presente allegato c). La realizzazione degli interventi ammessi sulla base dello studio di compatibilità non determina la modifica della Carta, che sarà eventualmente valutata dalla Provincia nell'ambito del suo aggiornamento periodico.
<i>4. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti da nuovi strumenti di pianificazione o loro varianti in aree con penalità media sono ammessi solo se questi strumenti di pianificazione prevedono la realizzazione di apposite opere difensive che consentano il declassamento della pericolosità o l'adozione di misure di sicurezza adeguate in relazione ai fenomeni attesi. A tal fine gli strumenti di pianificazione e le loro varianti devono essere supportati dallo studio di compatibilità previsto dal comma 3. Le strutture provinciali competenti, in sede di esame delle previsioni degli strumenti di pianificazione secondo</i>	L'adozione di nuove previsioni urbanistiche e l'autorizzazione in deroga di opere pubbliche o di interesse pubblico, riguardanti aree con penalità media, sono ammissibili subordinatamente alla realizzazione di opere difensive che consentano il declassamento della pericolosità o l'adozione di misure di sicurezza/mitigazione del rischio adeguate in relazione ai fenomeni attesi. A tal fine gli strumenti di pianificazione e le loro varianti devono essere supportati dallo studio di compatibilità sin dalla adozione preliminare che è sottoposto al parere vincolante delle strutture provinciali competenti, in sede di esame di detti strumenti di pianificazione o provvedimenti, secondo quanto indicato al paragrafo 8.3 "Approvazione degli strumenti urbanistici". Per le procedure di deroga urbanistica di competenza comunale, preliminarmente al provvedimento di adozione, va preventivamente acquisito il parere obbligatorio presso le strutture provinciali competenti riguardo allo studio di compatibilità. Riguardo al declassamento della pericolosità si richiama quanto precisato per l'articolo 16, comma 3, lett. d). Le nuove previsioni urbanistiche, approvate dalla Provincia in base ai risultati dello studio di compatibilità, sono evidenziate e disciplinate in maniera specifica nel PRG sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nello studio di compatibilità stesso.

<i>le procedure previste dalla legge urbanistica, si esprimono al riguardo con parere vincolante.</i>	
Articolo 17	
Aree con penalità basse	(In breve Aree P2)
<i>2. Nelle aree con penalità basse sono ammessi, oltre agli interventi consentiti ai sensi degli articoli 15 e 16, le sole attività di trasformazione urbanistica ed edilizia aventi caratteristiche costruttive e di utilizzazione compatibili con le locali condizioni di pericolo, secondo quanto previsto dai piani regolatori generali, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 14, comma 3, e delle disposizioni della legge urbanistica. I relativi progetti sono corredati da un'apposita relazione tecnica che attesta la compatibilità e assicura l'adozione degli accorgimenti necessari per garantirne la funzionalità anche al manifestarsi degli eventi attesi.</i>	La relazione, prevista dall'articolo 17, comma 2 è asseverata dal tecnico incaricato, secondo le modalità di cui al capitolo 3 del presente documento e allegata al progetto oggetto di comunicazione o titolo edilizio, al fine del deposito presso il Comune.
Articolo 18	
Aree con altri tipi di penalità	
<i>1. Nella carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 14 sono opportunamente rappresentate anche le aree con altri tipi di penalità, tra cui in particolare quelle associate alla presenza di pericolosità residua, potenziale e trascurabile.</i>	Le aree con altri tipi di penalità comprendono: ■ aree da approfondire; ■ aree con penalità residua da valanga; ■ aree riservate a interventi di mitigazione del pericolo; ■ aree con penalità legate alla pericolosità sismica; ■ aree con penalità trascurabile o assente.

Aree da approfondire (in breve Aree APP)

Le aree da approfondire hanno un carattere di salvaguardia volto ad assicurare specifici studi prima della realizzazione degli interventi ammessi. Questa classe di pericolosità, tenuto conto del fatto che il territorio provinciale, per le sue caratteristiche naturali, presenta un fondo naturale di pericoli tipici dell'ambiente alpino, è stata adottata per le porzioni di territorio per cui non è disponibile la relativa classificazione ordinaria della pericolosità.

Questa classe è stata adottata anche per i tratti di corsi d'acqua coperti, vista la difficoltà di valutazione delle caratteristiche idrauliche/strutturali delle opere.

Nel caso delle **previsioni urbanistiche vigenti** gli interventi di trasformazione edilizia in tali aree sono subordinati a specifici studi di compatibilità, finalizzati ad approfondire le dinamiche degli eventi attesi e a individuare, con riferimento all'area oggetto di intervento, la corrispondente pericolosità secondo le classi previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2759 del 2006 e s.m. nonché la penalità secondo la deliberazione della Giunta provinciale concernente "Disposizioni tecniche per la redazione della 'Carta di sintesi delle pericolosità' in attuazione di quanto disposto dall'articolo 14 della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 'Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale'."

Considerata la classe di penalità risultante da detti studi si applica all'area di intervento la disciplina d'uso del suolo corrispondente alla rispettiva penalità e le relative precisazioni contenute nel presente documento.

Lo studio necessario per la definizione della pericolosità nelle aree da approfondire (APP) è sottoposto direttamente alla valutazione tecnica della struttura competente per tipologia di pericolo.

Nel caso in cui l'intervento necessiti di autorizzazione il Servizio di merito trasmetterà il progetto al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio per l'avvio del procedimento di autorizzazione di cui agli artt. 15 e 16.

In deroga a quanto previsto nei paragrafi precedenti, si stabiliscono le seguenti specifiche disposizioni:

a) nelle aree da approfondire legate al solo reticolo idrografico (in breve Aree APP da reticolo), rimane ferma la necessità di verificare preventivamente l'ammissibilità rispetto alla disciplina delle invarianti del Piano urbanistico provinciale e alle disposizioni sulla polizia idraulica di cui al Capo I della l.p. n. 18 del 1976. Per gli interventi ammissibili lo studio allegato al piano o al progetto deve attestare (mediante asseverazione per i progetti) la compatibilità della previsione o dell'intervento con l'assetto del corso d'acqua, il pericolo atteso e le caratteristiche strutturali e idrauliche delle sezioni di deflusso, anche se il corso d'acqua è coperto o tombinato, senza che ciò comporti l'aggiornamento della classe di penalità dell'area.

b) nelle aree da approfondire interessate da fenomeni valanghivi (in breve Aree APP da valanga) lo studio asseverato consiste in una relazione nivologica che, analizzando nel dettaglio il fenomeno atteso, possa escludere il verificarsi di fenomeni valanghivi in grado di interessare le zone oggetto di intervento o, in alternativa, individui gli accorgimenti costruttivi, le opere di difesa o le

	misure gestionali atti a tutelare l'incolumità delle persone, senza che ciò comporti l'aggiornamento della classe di penalità dell'area. c) per gli interventi non elencati all'articolo 80 della l.p. 15/2015, che interessano aree da approfondire legate a fenomeni torrentizi "non da reticolo" (in breve APP non da reticolo), rimane ferma la necessità di identificare le classi di penalità risultanti dall'approfondimento e quindi di verificare preventivamente l'ammissibilità rispetto alla disciplina del Piano urbanistico provinciale e alle disposizioni sulla polizia idraulica di cui al Capo I della l.p. n. 18 del 1976. Per gli interventi ammissibili lo studio allegato al piano o al progetto deve attestare mediante asseverazione la compatibilità (mediante asseverazione per i progetti) della previsione o dell'intervento con l'assetto del corso d'acqua, il pericolo atteso e le caratteristiche strutturali e idrauliche delle sezioni di deflusso, anche se il corso d'acqua è coperto o tombinato, senza che ciò comporti l'aggiornamento della classe di penalità dell'area. Lo studio, richiesto per la presentazione o il rilascio del titolo edilizio degli interventi nelle aree da approfondire, di cui ai precedenti punti a), b) e c), è asseverato dal tecnico incaricato, secondo le modalità di cui al capitolo 3 del presente documento e allegato al progetto oggetto di comunicazione o titolo edilizio. Una volta concluso l'iter edilizio il comune trasmette lo studio di compatibilità – in formato digitale .pdf -alla Provincia per l'integrazione del registro delle relazioni. Nel caso di adozione di nuove previsioni urbanistiche e di autorizzazione in deroga di opere pubbliche o di interesse pubblico nelle aree da approfondire, il piano o il progetto sono supportati da uno studio che, con riferimento al contesto, assicuri l'approfondimento degli eventi attesi e la classificazione (solo per le APP non da reticolo) dell'area oggetto di modifica secondo la disciplina delle classi di penalità. A seguito dell'approvazione degli strumenti urbanistici si rinvia all'aggiornamento periodico delle carte della pericolosità e della Carta di sintesi della pericolosità. Analogamente, nel caso di procedimenti di deroga urbanistica, l'aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità è condotto secondo la procedura di aggiornamento periodico. Al fine dell'aggiornamento della Carta nonché per l'integrazione del registro delle relazioni, nel caso di deroghe urbanistiche di competenza comunale, il comune trasmette il provvedimento finale alla Provincia, unitamente allo studio di compatibilità, in formato .pdf.
	Aree con penalità residua da valanghe (in breve Aree PRV) La penalità residua da valanghe è individuata nelle aree in cui sussiste una parziale attenuazione delle condizioni di pericolo grazie alla presenza di opere di difesa attiva quali reti, ponti e rastrelliere; in particolare queste aree si collocano tra quelle a pericolosità elevata e media. Vi è quindi riconosciuta la possibilità di realizzare alcuni interventi aggiuntivi rispetto a quelli ammessi dalla disciplina di cui all'art. 15. In particolare per quanto riguarda le infrastrutture, le bonifiche agrarie e gli edifici esistenti nelle aree con penalità residua da valanghe si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 e quelle di cui all'art. 16, comma 3, lettere b), c) e d). Lo studio, richiesto per la presentazione o il rilascio del titolo edilizio degli interventi nelle aree con penalità residua da valanghe è asseverato dal tecnico

	incaricato, secondo le modalità di cui al capitolo 3 del presente documento, e allegato al progetto oggetto di comunicazione o titolo edilizio.
	Aree riservate a interventi di mitigazione del pericolo Sono le aree interessate da interventi di mitigazione del pericolo, programmabili nell'ambito del piano generale delle opere di prevenzione di cui all'articolo 12 della l.p. n. 9/2011, dei piani degli interventi di cui all'articolo 85 della l.p. n. 11/2007, del piano di gestione del rischio alluvioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2209 del 3 dicembre 2015. In tali aree la previsione o la realizzazione di nuovi interventi è subordinata all'autorizzazione da parte della Provincia ai sensi di questo titolo.
	Aree con penalità legate alla pericolosità sismica Il territorio provinciale, in seguito dell'emanazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e dei successivi adeguamenti normativi, comprende territori classificati in Zona sismica 2, Zona sismica 3 e Zona sismica 4 in funzione della pericolosità sismica. L'elenco aggiornato dei comuni che ricadono nelle varie zone sismiche è riportato nella Delibera di Giunta Provinciale n. 1937 di data 20/10/2023. <u>Aree di rispetto delle stazioni sismometriche</u> Nelle aree di rispetto delle stazioni sismometriche, gli eventuali interventi di trasformazione urbanistica e edilizia sono subordinati al parere preventivo del gestore della rete sismica provinciale al fine di evitare eventuali interferenze agli apparati tecnologici costituenti la stazione sismometrica stessa tali da pregiudicarne il corretto funzionamento.
	Aree con penalità trascurabile (P1) o assente Si fa riferimento, in generale, ad aree dove, anche in funzione del grado di studio, non sono state individuate condizioni favorevoli all'insorgere di eventi pericolosi. In tali aree, per gli interventi di trasformazione edilizia, il progettista incaricato, mediante la relazione geologica quando prevista dalle Norme Tecniche per le Costruzioni o approfondimenti specifici, considera le eventuali misure precauzionali da adottare soprattutto per gli interventi che ricadono in prossimità di aree con livello di penalità maggiore.

5 Interventi esclusi dall'applicazione del capo IV delle norme di attuazione del PUP

I progetti edilizi o infrastrutturali devono, in generale, tenere conto dei contenuti e delle informazioni delle Carte della pericolosità; ferma restando questa condizione e fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute nelle NTC, sono esclusi dall'applicazione del capo IV delle norme del Piano urbanistico provinciale i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e demolizione così come definiti dall'articolo 77 della l.p. 15/2015, che non

comportano: aumento di volume, cambio di destinazione d'uso con aumento del carico antropico, aumento delle unità immobiliari, modifica delle parti strutturali direttamente esposte ai fenomeni che generano penalità;

b) le attività di edilizia libera così come definite dall'articolo 78 della l.p. n. 15/2015, fatta eccezione per gli interventi di cui al comma 3, lettera k. Per tali attività, la l.p. 15/2015 fa riferimento alla tutela dal pericolo idrogeologico con riguardo al rispetto delle NTC2018, essendo attività esentate dall'applicazione del Capo IV delle NdA del PUP;

b2) la realizzazione di costruzioni accessorie nelle aree di pertinenza di edifici esistenti come definite al comma 4 dell'articolo 3 del Regolamento urbanistico ed edilizio provinciale;

b3) i manufatti di limitate dimensioni, ai sensi dell'art. 84 del Regolamento urbanistico ed edilizio provinciale, che ricadono in aree con sola penalità elevata di incendio boschivo;

c) gli interventi soggetti a SCIA limitatamente a quanto indicato dalle seguenti lettere del comma 1 dell'articolo 85 della l.p. n. 15/2015:

- a) i volumi tecnici
- e) i parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali al piano terreno degli edifici, ai fini del rispetto degli standard richiesti per le singole unità immobiliari, con esclusione degli interventi ricadenti nelle aree a pericolosità alluvionale e per fenomeni franosi (che sono comunque tenuti ad osservare i divieti di realizzazione di nuovi volumi edilizi o gli ampliamenti dei volumi edilizi esistenti anche in interrato in penalità elevata),
- f) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, se comportano modifiche della sagoma
- g) le recinzioni superiori a 150 centimetri di altezza
- h) i muri di sostegno e di contenimento fino a tre metri di altezza;
- i) la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito, salvo che le opere corrispondenti non rientrino tra quelle soggette a permesso di costruire;
- l) i cartelli o altri mezzi pubblicitari all'esterno dei centri abitati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- gli interventi indicati alla lettera d) nel rispetto dei limiti di ampliamento di volume dettati dagli articoli 15 e 16 delle norme del PUP;

c2) i sottoservizi e gli impianti a rete compresi quelli a servizio di singole unità immobiliari e i manufatti edilizi di servizio con dimensioni analoghe alle costruzioni accessorie (p.e. cabine di trasformazione).

Sono invece assoggettati alla disciplina prevista dalla CSP:

- le linee elettriche come definite dall'articolo 96 comma 2 e 3 della l.p. n. 15/2015 (linee di distribuzione superiori ai 30 kV;
- gli impianti di trasmissione di energia elettrica di alta tensione) e i metanodotti principali (o dorsali) e le linee di distribuzione primaria del gas (alta pressione > 5 bar).

Sono in ogni caso assoggettati alla disciplina di cui al presente allegato i sottoservizi e gli impianti a rete ricadenti nelle aree interessate da pericolosità da frane.

c3) gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e di telecomunicazione comprese le relative strutture; sono inoltre esclusi i locali contenenti le apparecchiature elettroniche a servizio delle strutture esistenti e gli armadi tecnici. Si precisa che tali interventi sono comunque tenuti ad osservare le specifiche disposizioni previste nel presente documento per le aree di rispetto delle stazioni sismometriche.

c4) le piccole derivazioni assoggettate a procedura semplificata previste al Capo III ed al capo VI del Decreto del Presidente della Provincia 23 giugno 2008 n. 22-129/Leg (Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica), le relative tubazioni o condotte, le opere di presa e le restituzioni in alveo e le derivazioni a uso forza motrice con funzioni dimostrative o di carattere storico - didattico caratterizzate da un utilizzo saltuario e discontinuo;

d) le variazioni in corso d'opera (art. 92 del Regolamento urbanistico ed edilizio provinciale) al progetto assentito, se viene attestata dal progettista dell'intervento la coerenza con gli studi di compatibilità qualora allegati al progetto già assentito;

e) le varianti dei progetti già autorizzati, o per i quali è stato già redatto e presentato in forma asseverata lo studio di compatibilità, ai sensi delle disposizioni del capo IV delle norme di attuazione del PUP, che non comportino significative variazioni rispetto alla valutazione di compatibilità dell'intervento e non interferiscono con le opere di difesa e le misure di sicurezza mitigazione previste dallo studio di compatibilità o dalla relazione tecnica, così come attestato dal progettista dell'intervento;

f) realizzazione di interventi per la riduzione dei consumi energetici degli edifici esistenti quali coibentazione, installazione di impianti e dispositivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili fermo restando quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2154 di data 3 settembre 2009 relativamente all'installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso;

g) realizzazione di nuove stazioni di rilevazione scientifica quali quelle idro-meteorologiche, sismiche, di monitoraggio ambientale e idrogeologico;

h) interventi richiesti per l'adeguamento tecnologico e funzionale di servizi e pertinenze delle malghe comprese nello schedario dei pascoli trentini approvato con d.g.p. n. 944/2018 e d.g.p. 637/2019 e dei rifugi alpini ed escursionistici, purché non siano previsti aumenti di ricettività e a condizione che la relazione tecnica attesti che gli interventi non contribuiscono a incrementare il carico insediativo esposto a pericolo;

i) le attività di gestione forestale ai sensi degli articoli 55, comma 3, e 56, comma 1, della l.p. n. 11/2007, nonché la realizzazione di opere e di interventi di sistemazione idraulico-forestale ai sensi dell'art. 10 comma 4, della l.p. n. 11/2007;

j) manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture per la mobilità esistenti con consolidamento di rampe e scarpate e sistemazione, rettifica e adeguamento della sezione viaria, compresa la regimazione delle acque mediante cunette e drenaggi, la sistemazione di parapetti o barriere antirumore;

j2) realizzazione di sentieri alpini e sentieri alpini attrezzati, vie ferrate e vie alpinistiche, percorsi escursionistici di cui all'articolo 11, comma 1, lett. h) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, compresi i tracciati alpini di cui all'articolo 8 della l.p. n. 8/1993 e gli itinerari idonei alla fruizione ciclo-escursionistica di cui all'art. 22 bis della l.p. 8/1993 (rete provinciale dei percorsi in mountain bike);

6 Contenuti dello studio di compatibilità e della relazione tecnica di compatibilità

Lo studio di compatibilità e la relazione tecnica di compatibilità, previsti nel capo IV delle norme di attuazione del PUP, hanno la medesima finalità. Rappresentano un documento che assicura in particolare l'analisi dettagliata, con le precisazioni di seguito indicate, delle condizioni di

pericolosità a cui risultano esposti le previsioni o gli interventi di cui si propone la realizzazione, prescrivendo anche gli accorgimenti costruttivi e di utilizzo, funzionali a rendere compatibili le previsioni urbanistiche o gli interventi edilizi medesimi rispetto al contesto esaminato.

Come indicato al capitolo 2 (paragrafo 2.2) del documento di “Criteri e metodologia per la redazione e l’aggiornamento delle carte della pericolosità”, le intensità dei vari fenomeni variano in funzione della distribuzione spaziale e delle modalità di propagazione degli stessi, che a loro volta sono fortemente condizionate dalla morfologia del territorio e dalla presenza delle opere di difesa e prevenzione; particolare attenzione deve essere rivolta alla funzionalità di tali opere ed alla modellazione del terreno in quanto possono determinare effetti di dissipazione, di contenimento, di deviazione o trasferimento della pericolosità.

Lo studio di compatibilità e la relazione tecnica di compatibilità, sono parte integrante e sostanziale del piano regolatore o del progetto e contemplano, con riferimento al contesto, in maniera pertinente e commisurata alla rilevanza ed entità e alle caratteristiche costruttive e funzionali della previsione urbanistica o dell’intervento edilizio proposto, i seguenti elementi:

- a) individuazione dei fenomeni attesi distinti secondo le categorie e tipologie riportate nelle carte della pericolosità (processi fluviali, torrentizi, movimenti di versante, valanghe, ecc.);
- b) nel caso vi sia concomitanza di più fenomeni, dovrà essere approfondito l’ordine di importanza e relazione tra gli stessi e in particolare quale sia il fenomeno prevalente;
- c) analisi della pericolosità mediante la definizione dell’intensità e della probabilità di ogni tipologia di fenomeno;
- d) descrizione dei massimi effetti prevedibili causati dal fenomeno/i;
- e) definizione della vulnerabilità e dell’eventuale incremento del carico insediativo esposto a pericolo, rispetto a quanto si intende realizzare in relazione agli effetti prevedibili causati dal fenomeno/i;
- f) prescrizioni relative alle necessarie misure di mitigazione di tipo strutturale (opere paramassi, difese di sponda, paravalanghe, barriere, rinforzi strutturali, ecc.) e/o misure di sicurezza di tipo non strutturale (piani di evacuazione, limitazione utilizzi e accorgimenti d’uso, monitoraggi, ecc.), ivi compresa la verifica degli effetti indiretti, determinati dalle opere e misure sul contesto di riferimento; garanzia che le misure di mitigazione non comportino un incremento di esposizione al pericolo verso terzi;
- g) definizione della sequenza di realizzazione delle opere di mitigazione funzionali alla realizzazione degli interventi progettuali previsti;
- h) conclusioni dello studio in ordine alla compatibilità dell’intervento e dettagliata descrizione di tutti gli elementi ai quali è subordinata tale compatibilità, finalizzata anche alla attestazione di eventuale declassamento (tali conclusioni saranno oggetto di pubblicazione nel “Registro delle relazioni e degli studi di compatibilità” - vedi paragrafo 9). Tali informazioni sono riassunte nel modello C1 indicando la tipologia di azione prevista indicata nel seguente paragrafo.

Il raggiungimento della compatibilità degli interventi si ottiene attraverso un’adeguata riduzione del rischio mediante una o più delle seguenti azioni:

1) verifica della riduzione del grado di pericolosità sulla base di approfondimenti in ragione della situazione locale del territorio (aumento del livello di approfondimento, modifica di elementi di carattere morfologico, idrogeologico e antropico, realizzazione di verifiche di dettaglio a grande scala, ecc.);

2) attuazione di misure strutturali:

- per la riduzione della pericolosità;
- per la riduzione della vulnerabilità del bene esposto attraverso accorgimenti costruttivi e/o localizzativi;

3) definizione di misure non strutturali costituite da regole gestionali a cui subordinare l'utilizzo delle opere in fase di esercizio. L'attuazione di tali misure deve essere di esclusiva responsabilità del proprietario e/o del gestore dell'opera e, nel caso di interventi di natura privata, non deve comportare ricadute, modifiche o integrazioni del piano di protezione civile comunale.

Si specifica che anche dove l'Art. 16 delle NdA del PUP indica il declassamento della pericolosità ciò si deve intendere come raggiungimento della compatibilità degli interventi come sopra descritto.

I contenuti dello studio di compatibilità e della relazione tecnica di compatibilità assicurano la rispondenza alle presenti disposizioni. I medesimi studi e relazioni non sostituiscono le relazioni e le verifiche tecniche (di tipo geologico, geotecnico, idraulico, sismico e forestale) richieste dalle norme (es. Norme Tecniche per le Costruzioni, Valutazione di Impatto Ambientale), ma eventualmente ne integrano i contenuti.

Gli studi e le relazioni tecniche di compatibilità sono elaborati da ingegneri, geologi o dottori agronomi e forestali abilitati all'esercizio della professione. A tal fine si applica la normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno.

Lo studio è consegnato in formato digitale secondo le indicazioni fornite al capitolo 8 del presente documento. Nel caso l'intervento sia subordinato all'autorizzazione provinciale vanno forniti anche i dati di eventuali modelli matematici utilizzati a supporto dello studio e gli studi/relazioni di compatibilità non devono essere asseverati.

7 Disposizioni procedurali per l'approvazione della Carta di sintesi della pericolosità e dei relativi aggiornamenti

7.1 Approvazione della Carta di sintesi della pericolosità

L'articolo 14, comma 3, delle norme di attuazione del PUP stabilisce che la Carta di sintesi della pericolosità è approvata dalla Giunta provinciale, tenuto conto delle carte della pericolosità previste dalla vigente normativa in materia di protezione civile e di servizi antincendi ed è soggetta ad aggiornamenti periodici.

L'articolo 48, comma 1, delle stesse norme chiarisce che l'entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosità "può avvenire anche per stralci territoriali".

La Carta di sintesi della pericolosità o il suo stralcio territoriale è approvato dalla Giunta provinciale sulla base della procedura definita dall'articolo 31, comma 3 della l.p. n. 15/2015. La procedura di approvazione della Carta e il suo deposito per osservazioni nel pubblico interesse sono raccordati alla procedura di cui all'articolo 10, comma 7 della l.p. n. 9 del 2011 per l'approvazione delle carte delle pericolosità. Le osservazioni vanno trasmesse alla struttura competente in materia di urbanistica che le inoltra alle strutture provinciali competenti per tipologia di pericolo.

Il coordinamento tecnico, al fine della redazione della Carta di sintesi della pericolosità o di un suo stralcio territoriale e al fine dei relativi aggiornamenti, è assicurato dal Dipartimento competente in materia di protezione civile in raccordo con il Dipartimento competente in materia urbanistica a cui compete la procedura di approvazione. Il Servizio Geologico cura l'elaborazione della Carta di sintesi della pericolosità e dei relativi aggiornamenti sulla base dei dati periodicamente forniti dalle strutture provinciali competenti per le diverse tipologie di pericolo.

7.2 Aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità

L'aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità o dei suoi stralci territoriali è condotto periodicamente, in relazione all'evoluzione dei fenomeni e alle opere di difesa e prevenzione eseguite. E' fatta salva in ogni caso la possibilità di effettuare aggiornamenti localizzati della Carta in caso di eventi calamitosi, di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale, di motivate necessità o di rettifica.

a) Procedura di aggiornamento

Le eventuali proposte di modifica della Carta possono essere avanzate da strutture provinciali, dai comuni e da altri soggetti pubblici o privati, e vanno inoltrate al Dipartimento competente in materia di urbanistica, al fine dell'istruttoria da parte delle strutture provinciali di merito.

Come indicato al capitolo 8 del documento di Criteri e metodologia per la redazione e l'aggiornamento delle carte della pericolosità, i progetti di nuove opere di difesa o di prevenzione e la contestuale eventuale proposta di aggiornamento cartografico devono essere trasmessi alle strutture competenti ai fini dello svolgimento delle attività tecniche finalizzate all'aggiornamento delle carte della pericolosità.

Nel caso di proposte di modifica, presentate da soggetti diversi dalle strutture provinciali competenti, le medesime richieste devono essere accompagnate da una relazione firmata da un tecnico abilitato. Tale relazione deve motivare la richiesta di modifica della Carta, analizzando in maniera esaustiva le specifiche problematiche e proponendo la modifica delle carte della pericolosità mediante analisi di dettaglio del territorio interessato. Deve in particolare proporre

una nuova zonizzazione dell'area, estesa a un intorno sufficientemente ampio, elaborata secondo il documento relativo a "Criteri e metodologia per la redazione e l'aggiornamento delle carte della pericolosità", approvati dalla Giunta provinciale. Resta fermo il principio di collaborazione istituzionale tra Provincia e comuni per la redazione e la valutazione delle proposte di modifica della Carta.

Attraverso una conferenza di servizi interdipartimentale, le strutture competenti in materia di pericolo verificano, anche ai fini dell'aggiornamento delle carte della pericolosità, le modifiche proposte al fine dell'approvazione dell'aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità da parte della Giunta provinciale.

Nell'ambito della procedura di aggiornamento le strutture provinciali competenti integrano, qualora ne ricorrano le condizioni, la Carta di sintesi della pericolosità rispetto alle aree da approfondire con riferimento agli studi di compatibilità valutati in corrispondenza di queste aree.

L'approvazione dell'aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità è condotta secondo la procedura di cui all'articolo 31, comma 3 bis della l.p. n. 15/2015, contestualmente al relativo aggiornamento delle Carte della pericolosità. La Carta di sintesi della pericolosità e i relativi aggiornamenti entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

b) Aggiornamento nell'ambito dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale

Nel provvedimento di approvazione di strumenti urbanistici che interessano aree da approfondire, può essere disposto il contestuale aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità sulla base dello studio allegato al piano e delle valutazioni delle strutture provinciali competenti.

In via eccezionale il medesimo aggiornamento è ammesso nel caso in cui lo studio allegato allo strumento urbanistico dimostri la necessità di modifica dei contenuti della Carta di sintesi o la sua rettifica.

In questi casi, ad avvenuta approvazione dello strumento urbanistico la struttura competente in materia urbanistica trasmette il provvedimento di approvazione del piano alla struttura che cura l'aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità, per gli adempimenti di competenza.

c) Aggiornamento conseguente a trasformazioni di coltura in aree con penalità elevate per incendi boschivi

Nel caso di domande di trasformazioni di coltura che interessano aree con penalità elevate per incendi boschivi, lo studio di compatibilità allegato alla domanda può proporre la modifica delle Carte della pericolosità e conseguentemente della Carta di sintesi della pericolosità. A seguito della presentazione della dichiarazione di ultimazione dei lavori al Servizio Foreste, il medesimo Servizio, qualora ne ricorrano le condizioni, trasmette la proposta di modifica delle cartografie alle strutture provinciali competenti, al fine dell'aggiornamento periodico delle carte della pericolosità e della Carta di sintesi della pericolosità.

7.3 Precisazione e interpretazione della Carta di sintesi della pericolosità

Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 delle norme di attuazione del PUP "I perimetri delle aree indicate nella cartografia del piano urbanistico provinciale sono precisati ed interpretati, secondo le rispettive competenze, dagli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalla legge urbanistica nonché in sede di espressione di pareri e di rilascio di provvedimenti permissivi e concessori richiesti per la realizzazione degli interventi, tenuto conto dei criteri previsti dal comma 4 dell'articolo 11 o della configurazione e morfologia degli elementi territoriali interessati."

Le strutture provinciali competenti possono precisare e interpretare i perimetri delle aree della Carta di sintesi della pericolosità tenuto conto dei criteri previsti dall'articolo 11, comma 4 delle norme di attuazione del PUP, oltre che in ragione della scala grafica o degli elementi forniti da rilievi strumentali e approfondimenti specifici. Le argomentazioni a sostegno della precisazione e interpretazione sono riportati nel parere o nel provvedimento autorizzatorio.

La perimetrazione delle aree a penalità, risultante dalla precisazione e interpretazione, è riportata – nei limiti di precisazione della scala grafica - nella Carta di sintesi della pericolosità nel primo aggiornamento successivamente adottato.

8 Disposizioni organizzative e procedurali per la gestione dei procedimenti connessi con le disposizioni di cui agli articoli 14-15-16-17-18 delle norme di attuazione del PUP

8.1 Disposizioni procedurali di competenza provinciale

Le autorizzazioni provinciali previste dagli articoli 15-16 delle norme di attuazione del PUP sono rilasciate con determinazione della struttura provinciale competente in materia di urbanistica sulla base dei pareri acquisiti nella conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'articolo 16 della l.p. n. 23/1992. A detta conferenza partecipano le strutture competenti per le diverse tipologie di pericolo riferite all'intervento previsto; nell'ambito della medesima conferenza è altresì acquisito il parere previsto dall'articolo 18 delle norme di attuazione del PUP, nel caso in cui l'intervento interessi "Aree da approfondire".

L'autorizzazione della Provincia, di cui agli articoli 15, comma 3 e 16, comma 3 delle norme di attuazione del PUP, è richiesta dall'interessato, o dalla amministrazione competente alla realizzazione dell'opera, in via preventiva ai fini della presentazione del titolo edilizio, della comunicazione o della domanda di accertamento di conformità urbanistica per opere pubbliche di competenza delle comunità o dei comuni.

Le strutture provinciali competenti per le diverse tipologie di pericolo, con riferimento all'attuale assetto organizzativo, sono:

- Servizio Bacini montani, per pericolosità fluviali, torrentizie e lacuali,
- Servizio Geologico, per frane, crolli rocciosi, deformazioni gravitative profonde di versante, ghiacciai e Piccola Età Glaciale, permafrost e rock glacier, caratteristiche lito-geomorfologiche e sismicità,
- Servizio Prevenzione rischi e CUE, per valanghe,
- Servizio Foreste, per incendi boschivi.

Al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio competono gli aspetti urbanistici connessi con le norme del Piano urbanistico provinciale.

In ragione dell'intervento, nell'ambito della conferenza di servizi, possono essere convocate ulteriori strutture provinciali per l'approfondimento di aspetti specifici.

Il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione della Provincia di cui all'articolo 15, comma 3 e all'articolo 16, comma 3 delle norme di attuazione del PUP, è stabilito in 90 giorni.

Le autorizzazioni o i pareri provinciali previsti dagli articoli 14-15-16 e 18 delle norme di attuazione del PUP per le opere pubbliche di competenza dello Stato, della Regione o della Provincia sono resi nell'ambito delle procedure di approvazione delle medesime opere, dove si acquisiscono anche mediante conferenza di servizi i pareri delle strutture competenti per tipologia di pericolo.

Nel caso in cui all'interno delle procedure previste dalla normativa provinciale sia necessario acquisire anche l'autorizzazione prevista dal capo IV delle Norme di attuazione del PUP, la stessa potrà essere acquisita in conferenza di servizi decisoria qualora siano convocati tutti i servizi competenti in materia di pericolo. Il verbale della conferenza di servizi assolve all'autorizzazione richiesta.

Rimangono ferme le disposizioni attuative in materia di Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) e le norme di coordinamento previste ai sensi dell'articolo 66 della l.p. n. 15/2015.

Nei casi diversi dai procedimenti sopra descritti, la richiesta di valutazione tecnica sulla proposta di classificazione del pericolo connessa con gli interventi che interessano unicamente le "Aree da approfondire" è presentata alla struttura provinciale competente per tipologia di pericolo, che si esprime entro il termine di 90 giorni.

La richiesta di autorizzazione è presentata in forma digitale mediante posta elettronica (certificata o semplice) o apposito portale informatico quando predisposto. La domanda dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure sottoscritta con firma autografa, scansionata e presentata unitamente alla copia del documento di identità del firmatario. Gli elaborati di progetto e lo studio/relazione di compatibilità allegati alla domanda devono avere le seguenti caratteristiche:

- i file possono avere solo le estensioni consentite nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2468/2016; in particolare si chiede in via preferenziale l'estensione .pdf/a o .pdf per le relazioni e le tavole e il formato .jpg per le foto. Ogni singolo file non dovrà avere dimensioni superiori ai 20 MB (limite del sistema del Protocollo Informatico Trentino);
- le planimetrie dovranno essere inviate anche in formato georeferenziato nel formato .shp o .dxf (non in formato compresso es: file .zip).

Come stabilito nell'articolo 15, comma 3 della l.p. n. 15 del 2015, "con dichiarazione asseverata il professionista incaricato di interventi edilizi nelle aree con penalità, attesta che sono state rispettate le prescrizioni contenute negli studi o relazioni previsti dalla carta di sintesi della pericolosità di cui all'articolo 22."

8.2 Disposizioni procedurali di competenza comunale

Le autorizzazioni o i pareri provinciali previsti dagli articoli 14-15-16 e 18 delle norme di attuazione del PUP possono essere ricompresi nel procedimento unico per il rilascio del titolo edilizio sulla base del parere favorevole del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio (che acquisirà i pareri dei servizi competenti nella conferenza dei servizi convocata dal comune) e sono rilasciati con il provvedimento finale del comune competente.

Per gli interventi subordinati alla relazione o allo studio di compatibilità ai sensi degli articoli 14-15-16-17-18 delle norme di attuazione del PUP e per cui non è prevista l'autorizzazione provinciale, le relazioni o gli studi di compatibilità, asseverati come previsto dall'articolo 15, comma 3 della l.p. n. 15 del 2015 secondo le modalità di cui al punto 3 del presente documento, sono allegati quali parti integranti e sostanziali dei progetti edilizi e depositati presso il comune.

Per le procedure di deroga urbanistica di competenza comunale, preliminarmente al rilascio del permesso di costruire in deroga, va acquisito da parte del Comune il parere obbligatorio sullo studio di compatibilità presso le strutture provinciali competenti per tipologia di pericolo.

8.3 Approvazione degli strumenti urbanistici

Va opportunamente sottolineato che l'articolo 37, comma 2 della l.p. n. 15 del 2015 ammette che **“per l'elaborazione del progetto di piano il comune (...) può organizzare appositi confronti istruttori con le strutture provinciali competenti per gli aspetti concernenti l'ambiente, il paesaggio, la pericolosità, la mobilità e l'assetto idrogeologico e forestale.”**

Il confronto preventivo con le strutture provinciali competenti nelle diverse tipologie di pericolo idrogeologico rappresenta un passo fondamentale per capire la portata e la rilevanza delle possibili nuove previsioni urbanistiche rispetto alla Carta di sintesi della pericolosità e quindi definire il tipo e il livello di approfondimento degli eventuali studi di compatibilità a corredo del documento di verifica delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della CSP.

Nel procedimento di adozione e approvazione dei piani territoriali delle comunità, dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi nonché di approvazione degli interventi di deroga urbanistica di competenza provinciale, compete al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio l'acquisizione dei pareri delle strutture competenti, mediante apposita conferenza di servizi, al fine della verifica preventiva della compatibilità delle nuove previsioni sotto il profilo del pericolo idrogeologico.

Per la valutazione di merito, gli strumenti di pianificazione territoriale contengono il documento di verifica delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Sulla base della tabella di seguito riportata quale riferimento, il documento elenca tutte le modifiche urbanistiche adottate con evidenziazione della destinazione di zona vigente e di quella di variante e la corrispondente classe di penalità e riporta le relative interferenze con tutte le tipologie di pericolosità presenti sull'area, evidenziando in prima istanza se la singola previsione urbanistica adottata è

- ammissibile
- compatibile con studio
- non rilevante rispetto alle disposizioni della CSP.

La tabella riporterà il riepilogo dell'esito di tutte le analisi e i confronti basati sui risultati dei vari studi di compatibilità e dall'analisi di cui sopra.

A questo fine l'elenco è integrato con il riferimento all'articolo delle norme di attuazione del PRG e la descrizione delle attività ammesse dalle nuove destinazioni di zona al fine di valutare anche la non rilevanza della modifica rispetto alle valutazioni riferite alla Carta di Sintesi della Pericolosità.

N. Variante	sottovariante	N. eventuale scheda P.E.M.	Riferimenti catastali	Penalità										Destinazione VIGENTE		Destinazione di PROGETTO		Incremento esposizione al pericolo di persone e beni - variante peggiorativa	Tipologia di azione prevista	Esiti della compatibilità con studio o relazione			
				fluviale	fluviale residua	lacuale	torrenzialità	frane	crolli	DGPV	litogeom.	PEG e ghiacciai	permafrost rock glacier	valanghiva	incendi	altro	art. NdA		descrizione completa della destinazione e dei vincoli presenti e in generale di ciò che è ammesso nel PRG vigente	art. NdA	descrizione completa della destinazione e dei vincoli presenti e in generale di ciò che si vorrà ammettere con il PRG adottato	(1) * ammissibile senza studio (2) * compatibile con studio di compatibilità (3) * non rilevante ai fini CSP	compatibile senza opere o misure
																		SI	1				
								P3	P2									NO	1				
								P3	P2									NO	1				
								P3	P2									SI	2			X (nota1)	
								P3	P2									SI	2				X (nota1)
								P2	P3									SI	2		X		
								P3	P4									NO	3		/	/	/

nota 1)

È necessario un riferimento areale in cartografia e una specifica norma nelle NDA del PRG.

Si distinguono i seguenti casi:

caso n. 1)

gli studi relativi a delle destinazione variare prevedono opere e la messa in sicurezza SOLO sull'area variata:

In questo caso il pianificatore deve tradurre le indicazioni/prescrizioni dello studio in una norma specifica per quell'area variata (riferimento normativo) nella quale peraltro richiamare l'intero contenuto dello studio.

E' necessario introdurre in cartografia lo specifico areale che individua l'area oggetto di studio, secondo le indicazioni della legenda standard provinciale; lo specifico riferimento normativo sarà ad esso riferito.

L'introduzione dello specifico areale risulterà evidente negli elaborati di raffronto mediante la perimetrazione che individua l'area variata di cui alla legenda standard provinciale (V100/V110)

caso n. 2)

gli studi relativi a delle destinazione variare prevedono opere da realizzare e/o vincoli da riferire anche ad aree esterne all'area variata e viene dimostrata la titolarità ad intervenire da parte del richiedente sulle aree interessate dalle opere di protezione (con ad esempio titolo di proprietà o servitù). In questo caso:

il pianificatore deve tradurre le indicazioni/prescrizioni dello studio in una norma specifica per quell'area variata (riferimento normativo) nella quale peraltro richiamare l'intero contenuto dello studio.

il pianificatore deve individuare cartograficamente l'area sulla quale saranno realizzate le opere di protezione (che dovranno essere NECESSARIAMENTE nella richiamata disponibilità del richiedente la variante) e tradurre le indicazioni/prescrizioni dello studio in una norma specifica per quell'ulteriore area variata (ulteriore riferimento normativo) nella quale peraltro richiamare l'intero contenuto dello studio.

E' necessario introdurre in cartografia lo specifico areale che individua l'area oggetto di studio, secondo le indicazioni della legenda standard provinciale. Lo specifico areale dovrà contenere sia l'area variata che le aree ad essa esterne. Lo specifico riferimento normativo sarà ad esso riferito e dovrà dare conto sia della specifica norma dell'area variata, sia delle indicazioni/prescrizioni per l'area esterna.

L'introduzione dello specifico areale necessita di essere resa evidente negli elaborati di raffronto mediante il ricorso alle perimetrazioni di cui alla legenda standard provinciale (V100/V110).

caso n. 3)

gli studi relativi a delle destinazione variare prevedono opere e/o vincoli anche ad aree esterne all'area variata e NON viene dimostrata la titolarità ad intervenire da parte del richiedente sulle aree interessate dalle opere di protezione (con ad esempio titolo di proprietà o servitù). In questo caso il cambio di destinazione NON è compatibile con la carta della pericolosità.

In particolare si ricorda che è necessario indicare nella tabella la descrizione della destinazione esistente e di progetto evidenziando le modifiche introdotte.

Il documento include inoltre la cartografia di sovrapposizione tra le modifiche urbanistiche adottate e le aree a diversa penalità della Carta.

Lo strumento urbanistico contiene gli studi di compatibilità relativi alle modifiche delle previsioni urbanistiche rilevanti ai fini della CSP che ricadono in area a penalità elevata P4, qualora ammesse dall'articolo 15 delle norme di attuazione del PUP, in area a penalità media P3 o in area da approfondire APP. Tali studi sono espressamente recepiti nello strumento di pianificazione, con le procedure individuate dalla legge L.P. 15/2015 sin dalla adozione preliminare per consentirne la valutazione da parte delle strutture provinciali negli aspetti di merito nonché la consultazione durante la fase di pubblicità. Nel caso in cui alle varianti peggiorative manchino gli studi di compatibilità, queste singole varianti non saranno valutate per nessun aspetto e ne sarà disposto lo stralcio dai documenti di piano.

Nelle aree a penalità media P3 e da approfondire APP le nuove destinazioni di zona che risultino nel loro complesso non peggiorative dal punto di vista dell'esposizione e/o del carico antropico rispetto alle varie tipologie di pericolo, possono essere ritenute ammissibili anche senza lo studio di compatibilità, **fermo restando la facoltà delle strutture competenti di richiedere specifici approfondimenti qualora ritenuti necessari per l'ammissibilità delle varianti proposte**. Tali approfondimenti potranno essere chiesti dalle strutture competenti per ogni classe di penalità interferente con le previsioni proposte.

In casi particolari le strutture provinciali in sede di valutazione dello strumento pianificatorio, entrando nel merito delle singole varianti, potranno rimandare la necessità di approfondimenti specifici o studi di compatibilità alla fase progettuale dell'intervento, oppure segnalare specifiche prescrizioni e studi da adottare in adozione definitiva o in fase progettuale.

Gli studi di compatibilità, redatti con le caratteristiche digitali descritte al capitolo 8.1, sono trasmessi unitamente alla documentazione di piano mediante il sistema informatico GPU o altro in uso.

Nel caso di più modifiche apportate al piano urbanistico, che richiedono lo studio di compatibilità, il comune può valutare – anche sulla base del confronto preventivo con le strutture provinciali di merito - di corredare il predetto documento, allegato al piano, con i contenuti corrispondenti a uno studio generale che affronti la compatibilità delle singole previsioni.

Il documento di verifica delle interferenze e gli studi di compatibilità di supporto allo strumento di pianificazione urbanistica (PTC o PRG) non sono richiesti nel caso delle seguenti modifiche urbanistiche:

- previsioni relative a interventi esclusi dall'applicazione dello stesso capo IV, come riportato al punto 5 del presente documento;
- trasformazioni di zone destinate all'insediamento in zone non destinate all'insediamento; l'eventuale realizzazione di interventi edilizi ammessi sulle medesime aree, compatibilmente con la disciplina degli interventi previsti dagli articoli 15, 16 e 18 delle norme di attuazione del PUP, è subordinato allo studio di compatibilità da allegare al progetto definitivo;
- trasformazioni di zone a destinazione "bosco" in aree a destinazione "agricole" a seguito di cambio cultura già autorizzati e conclusi o ad accertamenti di stato agricolo;

- varianti al PRG di cui all'articolo 45, comma 4 della l.p. n. 15 del 2015;
- modifiche degli interventi ammessi o delle categorie di intervento degli edifici ricadenti negli insediamenti storici e in quelli storici isolati, se dette modifiche non comportano anche ampliamenti di superficie o di volume dei medesimi edifici;
- varianti al PRG relative al potenziamento di tracciati stradali o ferroviari esistenti; in questi casi la presentazione dello studio di compatibilità è rinviata alla fase progettuale e lo studio è allegato al progetto definitivo.

Quando le nuove previsioni urbanistiche determinano una sovrapposizione marginale con aree a penalità elevata P4 o media P3 o da approfondire APP, il documento di verifica contiene gli elementi – caso per caso – al fine di consentire alle strutture provinciali di merito in sede di valutazione dello strumento pianificatorio la precisazione dei perimetri delle diverse aree ai sensi dell'articolo 3, comma 5 delle norme di attuazione del PUP.

9 Registro delle relazioni e degli studi di compatibilità

L'articolo 22, comma 1 della l.p. n. 15 del 2015 prevede la predisposizione e la cura di un registro informatico delle relazioni, comunque denominate, necessarie, secondo quanto previsto dal PUP, per la realizzazione di interventi in aree con penali.

Nel registro sono contenute le informazioni relative alla localizzazione (comune amministrativo, ai dati catastali e ai dati informativi per la localizzazione geografica mediante coordinate UTM-ETRS89) degli interventi urbanistici o edilizi previsti; devono inoltre essere contenuti l'indicazione del professionista incaricato, le conclusioni della relazione in ordine alla compatibilità degli interventi (vedi paragrafo 6, lettera h), il riferimento all'eventuale provvedimento di autorizzazione provinciale con le prescrizioni se del caso stabilite.

Protocollo P.i.Tre PAT	Oggetto	Anno provvedimento	Comune amministrativo	Comune catastale	P.ed./p.f.	Coord. ETRS89	Tipologia fenomeni	Gradi di penali	Commitente ente pubblico/privato	Redattore Relazione / Studio di compatibilità (in caso di incarico pubblico)	p.f. interessate dalle opere di mitigazione	Tipologia di azione prevista	Riferimento al provvedimento provinciale finale
------------------------	---------	--------------------	-----------------------	------------------	------------	---------------	--------------------	-----------------	----------------------------------	--	---	------------------------------	---

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio cura la tenuta del registro. I comuni trasmettono al medesimo Servizio, o inseriscono nella specifica piattaforma informatica, le relazioni o gli studi, comunque denominati, allegati a comunicazioni o titoli edilizi presentati o rilasciati, al fine dell'inserimento dei dati nel registro.

Il registro è pubblicato in apposita sezione del sito internet della Provincia per la consultazione in rete dei relativi dati; le relazioni o gli studi di compatibilità sono conservati nel sistema di protocollazione provinciale P.i.Tre. e soggette alle disposizioni in materia di accesso.

ASSEVERAZIONE DELLA RELAZIONE O DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ'

(Prevista dalla l.p. 4 agosto 2015, n. 15, articolo 15, l.p. 27 maggio 2008, n. 5, Capo IV - Da non presentare in caso l'intervento sia da assoggettare ad autorizzazione provinciale)

relativo all'intervento edilizio

situato nel COMUNE DI _____

p.f. _____ p.ed. _____ nel C.C. _____

Coordinate geografiche di 2 spigoli opposti dell'area di intervento o della costruzione (sistema di riferimento UTM-ETRS89)		
Spigolo 1	Est	Nord
Spigolo 2	Est	Nord

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ C.F. _____

residente a _____ via _____

Iscritto all'Ordine _____

della Prov. di _____ n. iscriz. _____

consapevole delle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per le dichiarazioni non veritiere e per la falsità in atti, risponde ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per le attestazioni e le dichiarazioni contenute nel presente modello. Resta ferma ogni altra forma di responsabilità prevista dall'ordinamento vigente.

PREMESSO

- che è in possesso dei requisiti professionali richiesti per la predisposizione di relazioni o studi di compatibilità ai sensi del Capo IV delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale (l.p. 27 maggio 2008, n. 5)

- che opera nella qualità di tecnico incaricato di valutare la compatibilità di un intervento ricadente in area con:¹

Classi di penalità	Tipo di fenomeno
☐ elevata (P4, norme del PUP, art. 15, c. 4) ☐ media (P3, norme del PUP, art. 16, c. 3) ☐ bassa (P2, norme del PUP, art. 17, c. 2) ☐ da approfondire (APP, norme del PUP, art. 18, c. 2) ☐ residua da valanga (PRV, norme del PUP, art. 18, c. 2)	☐ idraulici ☐ geologici ☐ valanghivi ☐ incendi boschivi

- che ha preso visione dei contenuti delle carte della pericolosità in relazione a tutti i fenomeni attesi e dei contenuti della Carta di sintesi della pericolosità rispetto alle diverse tipologie di fenomeni e alle relative classi di penalità;

¹ Barrare la casella di interesse o più caselle nel caso di concomitanza di più classi di penalità

- che dalle analisi effettuate, come illustrato nei contenuti della relazione o dello studio e riportato espressamente nel capitolo relativo alle "CONCLUSIONI DELLA RELAZIONE O DELLO STUDIO" in ordine alla compatibilità degli interventi, emerge quanto segue:²

- ☐ nel caso di interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti, di cui all'articolo 15, comma 4 delle norme di attuazione del PUP, ricadenti nelle aree con penalità P4, la relazione tecnica allegata al progetto dimostra l'idoneità degli accorgimenti costruttivi o di utilizzazione degli edifici a ridurre la vulnerabilità delle persone e dei beni;
- ☐ nel caso di bonifiche agrarie, se con superficie inferiore a un ettaro, ricadenti nelle aree con penalità P4 e con penalità P3 lo studio di compatibilità allegato al progetto analizza dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisce gli accorgimenti costruttivi di carattere localizzativo e/o strutturale per la realizzazione degli interventi e quelli per la loro utilizzazione, atti a tutelare l'incolumità delle persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni;
- ☐ nel caso di interventi di cui all'articolo 16, comma 3, lettere a) e c) delle norme di attuazione del PUP, ricadenti nelle aree con penalità P3, lo studio di compatibilità allegato al progetto analizza dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisce gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi e quelli per la loro utilizzazione, atti a tutelare l'incolumità delle persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni;
- ☐ nel caso di interventi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d) delle norme di attuazione del PUP, ricadenti nelle aree con penalità P3, lo studio di compatibilità allegato al progetto prevede la riduzione del rischio così come previsto al punto 6 dell'Allegato C;
- ☐ nel caso di interventi di cui all'articolo 17, comma 2 delle norme di attuazione del PUP, la relazione tecnica allegata al progetto attesta la compatibilità e assicura, in fase di redazione della medesima relazione tecnica, l'adozione degli accorgimenti che andranno recepiti in sede progettuale, per garantire la funzionalità anche al manifestarsi degli eventi attesi;
- ☐ nel caso di interventi di cui all'articolo 18, comma 2 delle norme di attuazione del PUP, ricadenti
 - ☐ nelle aree da approfondire per presenza di fenomeni alluvionali in corrispondenza del reticolo idrografico, lo studio allegato al progetto attesta la compatibilità dell'intervento con l'assetto del corso d'acqua, con il pericolo atteso e le caratteristiche strutturali e idrauliche delle sezioni di deflusso se il corso d'acqua è coperto o tombinato;
 - ☐ nelle aree da approfondire per presenza di fenomeni valanghivi, la relazione nivologica allegata al progetto individua gli accorgimenti (opere difensive e/o misure gestionali) atti a tutelare l'incolumità delle persone;
 - ☐ nelle aree con penalità residua da valanga, lo studio di compatibilità allegato al progetto analizza dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisce gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi e quelli per la loro utilizzazione, atti a tutelare l'incolumità delle persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni.
- ☐ (altro)

.....

² Barrare le caselle di interesse

ASSEVERA

che la relazione o lo studio di compatibilità in oggetto analizza compiutamente la specifica pericolosità dei fenomeni indicati in premessa nonché i loro potenziali effetti sull'intervento proposto, e consente di attestarne la compatibilità mediante i seguenti **accorgimenti**, dettagliatamente descritti nel capitolo conclusivo della relazione o dello studio di compatibilità:

- ☐ verifica del grado di pericolosità sulla base di approfondimenti in ragione della situazione locale del territorio senza la necessità di individuare azioni di misure strutturali o gestionali
- ☐ attuazione di misure strutturali:
 - ☐ per la riduzione della pericolosità;
 - ☐ per la riduzione della vulnerabilità del bene esposto attraverso accorgimenti costruttivi e/o localizzativi;
- ☐ definizione di misure non strutturali, costituite da regole gestionali, a cui subordinare l'utilizzo delle opere in fase di esercizio. L'attuazione di tali misure è di esclusiva responsabilità del proprietario e/o del gestore dell'opera e, nel caso di interventi di natura privata, non comporta ricadute, modifiche o integrazioni del piano di protezione civile comunale.

Data _____

Timbro e firma

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

- sottoscritta, previa identificazione del/i richiedente/i, in presenza del dipendente addetto

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.

DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEGLI STUDI O PERIZIE PREVISTE DALLA CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ'

(l.p. 4 agosto 2015, n. 15, articolo 15, l.p 27 maggio 2008, n. 5, Capo IV)

relativo all'intervento edilizio

situato nel COMUNE DI _____

p.f. _____ p.ed. _____ nel C.C. _____

Coordinate geografiche di 2 spigoli opposti dell'area di intervento o della costruzione (sistema di riferimento UTM-ETRS89)		
Spigolo 1	Est	Nord
Spigolo 2	Est	Nord

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ C.F. _____

residente a _____ via _____

Iscritto all'Ordine / Collegio _____

della Prov. di _____ n. iscriz. _____

consapevole delle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per le dichiarazioni non veritiere e per la falsità in atti, risponde ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*, per le attestazioni e le dichiarazioni contenute nel presente modello. Resta ferma ogni altra forma di responsabilità prevista dall'ordinamento vigente.

PREMESSO

- che opera nella qualità di tecnico incaricato degli interventi edilizi ricadenti nelle aree con penalità della Carta di sintesi della pericolosità;

- che al progetto dell'intervento edilizio sono allegati lo studio o relazione di compatibilità, previsti dalla Carta di sintesi della pericolosità, come asseverati dal tecnico incaricato _____
_____ in data _____

DICHIARA

che il progetto è conforme alle prescrizioni o misure contenute nello studio o relazione di compatibilità allegato.

Data _____

Timbro e firma

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

- sottoscritta, previa identificazione del/i richiedente/i, in presenza del dipendente addetto

_____ (indicare in stampatello il nome del dipendente)

- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.